

355

ficiali di polizia giudiziaria che hanno compiuto le investigazioni avrebbero presentato al giudice istruttore "tutto analizzato e distinto per circostanze di tempo di luogo, di mezzi o di persona, tutto così bellamente compiuto" che quel magistrato non avrebbe avuto da scegliere alcun grado di diligenza per raccogliere ordinatamente le prove.

Invero risulta in contrario che i verbalizzanti riferirono all'autorità giudiziaria l'esito delle indagini, mano, a mano che venivano compiute, con rapporti parziali, unitamente alla presentazione dei singoli ferenti; e che nei dettagli delle confessioni stragiudiziali da essi raccolte tutto è così poco coordinato ed uniforme, talvolta così contrastante e così manchevole, anche se esposte in forma analitica ed ordinata, da dare, adito a quei rilievi di contraddittorietà fatti da quasi tutti gli appellanti per descrivere. Questa constatazione sarebbe sufficiente da sola a distruggere il sospetto di una costruzione artificiosa da parte dei verbalizzanti, mediante uso di suggestione, di violenza, o di frode - sospetto pur ripetutamente adombrato per giustificare le ritrattazioni e rendere inattendibili le dichiarazioni in correità - dappoiché, se essi avessero proseguito l'intento di far risultare inesistenti di fatto meramente supposti o altrimenti conosciuti, non avrebbero suggerito circostanze incoerenti e spesso così contrastanti da apparire inconciliabili tra loro.

I primi giudici a dimostrazione che le confessioni stragiudiziali di Gaglio "Roversino" e dei "picciotti" furono manifestazioni della volontà di coloro che le resero o non frutto di suggestione o di suggerimento dei verbalizzanti, hanno fatto alcune interessanti osservazioni (v. sentenza fol. 181 - 183) che questa Corte condivide, salvo il rilievo

vo che concerne Mazzola Vito la cui appartenenza alla banda ora, quanto meno, supposta dalla polizia; tali osservazioni, dirette a mettere in luce l'obiettività degli investigatori, concorrono indubbiamente a convalidare l'assunto, ma la prova di caso scaturisce irrefutabile dalla successione dello chiarito in correità e dalla concatenazione delle indagini, rivelatrici entrambe dell'autonomia delle dichiarazioni o dello sviluppo progressivo degli accertamenti. Sta in fatto:

- che Carlio Francesco, oltre ai nomi di 17 individui, indiziati più o meno di appartenenza alla banda e noti alla polizia, fece anche quelli di Sapienza Vincenzo e Giuseppe di Tommaso, di Protti Domenico, di Tinervia Francesco, di Gaglio Antonino la cui correità non era sospettata;

- che Protti Domenico non parlò di Genovese Giuseppe, di Taormina Angelo, di Sciortino Pasquale, di Badalamenti Francesco, di Mazzola Vito, di Sapienza Giuseppe, di Gaglio Antonino, pur menzionati da Gaglio "Reverano", e chiamò in correità Badalamenti Nunzio che invece non era stato nominato;

- che Sapienza Vincenzo non menzionò Russo Angelo, Genovese Giovanni, Genovese Giuseppe, Taormina Angelo, Sciortino Pasquale, Badalamenti Francesco, Mazzola Vito, Badalamenti Nunzio, Sapienza Giuseppe, Gaglio Antonino o fece i nomi di Notisi Francesco Paolo, di Tinervia Giuseppe, di Terranova Antonino di Salvatore, di Palma Abate Francesco, che non erano stati ancora fatti;

- che Tinervia Francesco non parlò di Genovese Giovanni, di Genovese Giuseppe, di Palma Abate Francesco, di Mazzola Vito, di Gaglio Antonino ed aggiunse invece i nomi di Iassatempo Francesco, di Russo Giovanni, di Sapienza Giuseppe di Francesco che fino al momento della sua dichiarazione

non si conoscevano;

- che Sapienza Giuseppe di Tommaso non fece i nomi di Taormina Angelo, di Palma Abate Francesco, di Passatempo Francesco, di Badalamenti Francesco, di Badalamenti Nunzio, di Sciortino Pasquale, di Russo Giovanni, di Mazzola Vito, di Gaglio Antonino, di Sapienza Giuseppe di Francesco, mentre fece il nome di Buffa Antonino che nessuno aveva fatto;

- che Torranova Antonino di Salvatore similmente omise ogni accenno a Taormina Angelo, a Palma Abate Francesco, a Passatempo Francesco, a Badalamenti Francesco, a Badalamenti Nunzio, a Gaglio Antonino, a Sapienza Giuseppe di Francesco, a Notisi Francesco Paolo e fu il primo a fare quelli di Russo Giocchino, di Lo Gullo Pietro, di "cjo Nanno" da Martinico;

- che Tinervia Giuseppe non parlò di Badalamenti Nunzio, di Passatempo Francesco, di Palma Abate Francesco, di Gaglio Antonino, di Russo Giocchino, di Lo Gullo Pietro, di Sapienza Giuseppe di Francesco, di Buffa Antonino, di Mazzola Vito e menzionò invece Mazzola Federico, Sciortino Giuseppe. Di Maggio Tommaso il cui nome nessuno ancora aveva fatto;

- che Buffa Antonino non fece menzione di Badalamenti Nunzio, di Passatempo Francesco, di Russo Giocchino, di Sapienza Giuseppe di Francesco, di Lo Gullo Pietro, di Notisi Francesco Paolo, di Mazzola Federico, di Mazzola Vito, di Tinervia Giuseppe, di Palma Abate Francesco e per primo fece i nomi di Cristiano Giuseppe, di Ricciotta Vincenzo e di Di Mica Giuseppe;

- che Russo Giovanni non parlò di Badalamenti Nunzio, di Russo Giocchino, di Sapienza Giuseppe di Francesco, di Sapienza Giuseppe di Tommaso, di Lo Gullo Pietro, di Mo-

308

tisi Francesco Paolo, di Mazzola Federico, di Mazzola Vito, di Tinervia Francesco, di Palma Abate Francesco, di Lisciotta Vincenzo, di Di Misa Giuseppe, di Gaglio Antonino di Gaglio Francesco, di Genovese Giovanni, di Genovese Giuseppe e non indicò nomi che non fossero già conosciuti;

- che Russo Giacchino non menzionò Sapienza Giuseppe di Francesco, Lo Cullo Pietro, Motisi Francesco Paolo, Mazzola Federico, Mazzola Vito, Palma Abate Francesco, Lisciotta Vincenzo, Di Misa Giuseppe, Gaglio Antonino, Sciortino Paquale, Sciortino Giuseppe e qualche altro dei già chiamati in correità e fece il nome invece di Buffa Vincenzo;

- che Lisciotta Vincenzo e Cristiano Giuseppe non indicarono compartecipi che non fossero già noti, ma di quelli noti non ne menzionarono diversi: così, mentre il Lisciotta, non parlò di Russo Giovanni, dei fratelli Giuseppe e Vincenzo di Sapienza, di Frotti Domenico, e di altri, il Cristiano non fece i nomi di Russo Angelo, di Gaglio Francesco, dei fratelli Giuseppe e Giovanni Genovese; e tale condotta, chiaramente espressiva di una individualità di comportamenti e di una soggettività di indicazioni, là dove l'uniformità sarebbe stata inevitabile se i nomi, anziché dal ricordo degli interrogati, fossero affiorati dal suggerimento dei verbalizzanti, dimostra che ognuno rese l'interrogatorio libero di rispondere secondo la propria determinazione.

Il che trova esplicita ed implicita conferma nella prevalenza dei motivi che furono adottati per giustificare le ritrattazioni;

- Gaglio "Roversino" (F, 70) e Russo Giovanni (F, 158) sostennero di aver inventato tutto per sottrarsi alle violenze degli investigatori;

339

- Cristiano Giuseppe (E, 155) asserì che parte di quanto aveva confessato era sua invenzione a parte, senza per altro specificarla, era frutto dei suggerimenti del M.illo Calandra, suggerimenti che aveva seguiti per sottrarsi alla di lui violenza, ma lo chiamato in correità lo aveva fatto spontaneamente;
 - Sapienza Vincenzo (E, 86), Frotti Benenico (E, 89), Di Lorenzo Giuseppe (E, 175), Ruffa Antonino (E, 23) dissero di essere stati costretti a confessare chi con minaccia, chi con violenza; e giova tener presente che in un primo tempo il Sapienza ed il Frotti limitarono la ritrattazione ai fatti di Portella della Ginestra;
 - Tinervia Giuseppe (E, 109) parlò di confessione estorta con violenza e di particolari suggeriti dai verbalizzanti;
 - Terranova Antonino di Salvatore (E, 101) non accennò a violenza e chiari di aver confessato perchè il M.illo San-
tucci gli aveva dato assicurazione che, trattandosi di reato politico, sarebbe stato liberato dopo una decina di giorni;
 - anche Musso Giacchino (E, 107) allegò l'inganno dei verbalizzanti sulla durata della sua detenzione, ma per giustificare la confessione stragiudiziale parlò genericamente di violenze e di sovizio;
 - Tinervia Francesco e Sapienza Giuseppe aggiunsero (e soltanto con gli esposti 3 e 4 agosto 1948) di aver confessato come automi privi di volontà a causa di torture e di sovizio che però non specificarono;
 - Pisciotta Vincenzo non allegò nè suggestione, nè sovizio e dichiarò di essersi incolpato per errore (E, 170).
- Di tutti costoro, adunque, solo Terranova Antonino, Tinervia Giuseppe e Musso Giacchino (il Cristiano non ha

reso confessione giudiziale) hanno motivato la ritrattazione delle loro confessioni giudiziali con un riferimento più o meno esteso all'azione suggestiva dei verbalizzanti; ma la falsità dell'assunto traspare dall'analisi delle confessioni ritrattate, queste contenendo rispetto a quelle stragiudiziali o elementi nuovi, o maggiori circostanze che i confitenti non avrebbero potuto esprimerle se non per propria scienza.

Invero Terranova Antonino, mentre nella confessione stragiudiziale indicò dei fratelli Sapienza presente a Cippi solo Vincenzo; dichiarò che, se mai non ricordava, Mazzola Vito, allontanatosi da Cippi per accudire al gregge, non vi aveva fatto più ritorno; e, parlando di lortella della Ginestra, disse che il Giuliano li aveva fatti "disporre tutti dierto lo rocco che guardano la pianura settostante" (L, 97 - 99); in quella giudiziale: portò presenti a Cippi ambedue i fratelli Sapienza, Vincenzo e Giuseppe; escluso decisamente che Mazzola Vito fosse andato a lortella della Ginestra; descrisse questa località, nella quale non si era mai recato prima, precisando che sotto la montagna nella quale stavano appostati "si apriva una valle attraversata da una strada e di fronte vi era un'altra montagna", circostanze tutte esatte che certamente non gli furono suggerite dal giudice istruttore (R, 116 - 117).

Similmente Tinervia Giuseppe, a differenza di quanto aveva dichiarato ai carabinieri, affermò nella confessione giudiziale: che conosceva Salvatore Giuliano perchè il padre di lui era mezzadro delle terre di "don Emanuele" in contrada Cippi; che, al suo rifiuto di andare a Cippi, Sapienza Vincenzo gli aveva detto che "il Giuliano minacciava gravi rappresaglie per coloro che non sarebbero andati"; che tra gli intervenuti a Cippi vi era pure Mazzola Vito e

341

non menzionò più Mazzola Federico, Russo Angelo e Padelloni Francesco; che erano giunti a Portella prima dell'alba; inoltre aggiunse: che "durante il cammino" verso Portella della Ginestra aveva veduto "Manfrè Giuseppe" (Genovese Giuseppe) portare per qualche tempo sulle spalle un impermeabile bianco; che tra i roccioni della "Lizuta" egli si trovava da solo dietro un masso, mentre Gaormina Angelo e uno dei laccatempi erano a ridosso di una roccia in posizione più elevata; che vedeva una vasta spianata attraversata da una strada e di fronte una montagna; che prima di riconsegnare le armi si era disfatto di un caricatore gettandolo a terra onde non far capire al Giuliano che non aveva sparato; circostanze tutte nuove che non figurano nella confessione stragiudiziale (n. 110 e segg.).

Dal pari Russo Giacchino precisò che durante la marcia verso Portella, il Giuliano portava sulle spalle un impermeabile bianco e, come si è avuto occasione di rilevare (v. n.39, II), ha introdotto nelle sue confessioni giudiziali un crescendo di elementi di difesa che non figurano nella confessione stragiudiziale, i quali escludono in un certo senso la sua suggestionabilità. Non è esatto dire che il Russo, essendo di Martirico, non poteva conoscere nessuno di Montelepre: nella sua dichiarazione giudiziale del 25 agosto, dopo aver ripetuto le persone vedute a Cippi, aggiunse: "alcuni di questi erano miei conoscenti perchè miei coetanei e perchè da Montelepre". Non può meravigliare, adunque, se egli abbia fatto più nomi che non Terranova Antonio, di Salvatore, dal quale li avrebbe appresi, sia perchè questi, come è probabile, potrebbe non averli ricordati tutti, sia perchè la maggior

242

parte di quelli indicati dal Russo e non menzionati dal Terranova, erano nativi di Montalepre, presso a poco della sua età, e poteva conoscerli personalmente.

Di fronte a tali risultanze non ha pregio il rilievo sul fermo degli imputati Terranova Antonino di Salvatore, Buffa Antonino e Buffa Vincenzo, fatto anche in questa sede da taluno dei difensori degli appellanti per negare veridicità agli accertamenti di polizia giudiziaria.

Invero sta in fatto che Terranova Antonino fu Salvatore, chiamato in correità da Sapienza Vincenzo nel suo interrogatorio del 12 agosto 1947, venne fermato il 10 stesso mese; che Buffa Antonino, chiamato in correità da Sapienza Giuseppe nel suo interrogatorio del 16 agosto 1947, venne fermato il 14 stesso mese; che infine Buffa Vincenzo, chiamato in correità dal Russo Giocchino nel suo interrogatorio del 22 agosto 1947 venne similmente fermato il 14 stesso mese; e da ciò si vuole argomentare che se realmente gli investigatori avessero acquisito i nomi dei partecipanti progressivamente, attraverso le dichiarazioni dei vari "picciotti", non avrebbero potuto verificarli il fermo dei predetti prima che alcuno li avesse menzionati.

Senonchè, quanto al Terranova ed a Buffa Antonino, è manifesto come ciò non sia avvenuto: Sapienza Vincenzo e Sapienza Giuseppe erano in stato di fermo rispettivamente dal 3 e dal 10 agosto, e se i loro interrogatori furono formalmente raccolti il 14 e il 16 agosto, non è neanche pensabile che prima di allora non fossero stati sentiti e non avessero fatto dichiarazioni anche se non raccolte a verbale.

Il Maresciallo Santucci ha detto in dibattimento che

343

gli inquisiti furono sottoposti ad interrogatorio più di una volta durante il fermo (V/4, 464 r) e tale sua affermazione ben si concilia con la deposizione del maresciallo Calandra il quale, con riferimento al processo di verbalizzazione, ha precisato che le dichiarazioni rese dai fermati venivano dettate a verbale da colui che lo raccoglieva e, previa lettura, venivano lo stesso giorno sottoscritte; ma il Calandra non ha asserito che di ogni dichiarazione intermedia, cioè, di ogni domanda rivolta e di ogni risposta data nel corso della indagine, sia stato redatto sempre processo verbale (V/4, 447 r) e dallo suo parole non è possibile dedurre che, se verbale non v'è, non vi fu neanche dichiarazione.

La Corte pertanto non dubita che il fermo di Terranova Antonino e di Buffa Antonino sia conseguente alle dichiarazioni di Sapienza Vincenzo e di Sapienza Giuseppe, come risulta dal rapporto giudiziario 4 settembre 1947 n. 67 (L, 20).

Quanto a Buffa Vincenzo, invece il fermo precedette la chiamata in correità e non fu da esse determinato. Gli atti processuali non consentono di chiarire obiettivamente questo punto, ma il fatto che ambedue i fratelli Buffa siano stati fermati contemporaneamente induce a ritenere che la chiamata in correità di Buffa Antonino abbia determinato i verbalizzanti a fermare per indagini anche Vincenzo. Tuttavia da cotesto comportamento degli investigatori non può trarsi alcun argomento per generalizzare e neanche per affermare che il nome di Buffa Vincenzo sia stato da essi imposto o suggerito a Russo Giocchino, a Pisciotta Vincenzo, a Cristiano Giuseppe, che lo hanno chiamato in correità, tanto più che il Cristiano, pur ritrattando la

344

confessione, ha riconosciuto di aver fatto i nomi dei complici spontaneamente.

Era ovvio che nella specie l'istruttoria penale prendesse orientamento della inchiesta di polizia giudiziaria; e del concreto apporto all'accertamento della verità, attraverso il controllo, il riscontro, la convalida degli elementi di prova raccolti dalla polizia, si è detto abbastanza perché torni utile indugiare ancora; ma, per una visione unitaria delle risultanze, giova ricordare che non soltanto Terranova Antonino di Salvatore, Tinervia Giuseppe e Russo Giacchino fecero al magistrato dichiarazioni più circostanziate, bensì, chi più, chi meno, tutti, e nelle confessioni giudiziali, e nei confronti, aggiunsero particolari, oppure usarono espressioni indice di una consapevole e libera volontà di dichiarare incompatibile con le allegazioni posteriormente fatte per accreditare le ritrattazioni.

Al fine di dimostrare che gli interrogatori resi al magistrato contengono circostanze che non figurano nelle dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria, i primi giudici hanno preceduto ad un minuzioso raffronto tra gli uni e le altre rilevando le variazioni e le aggiunte (v. sentenza fol. 243 - 248). A tale raffronto la Corte si riporta espressamente facendo suo le risultanze concernenti Sapichna Vincenzo, Pretti Domenico, Tinervia Francesco, Sapichna Giuseppe, Cristiano Giuseppe, Ruffa Antonino, Pisciotta Vincenzo, le quali, unitamente a quelle dianzi esposte in relazione a Terranova Antonino, Tinervia Giuseppe e Russo Giacchino, costituiscono altresì una chiara smentita dell'assunto difensivo, secondo cui il magistrato inquirente, nel raccogliere gli interrogatori, si sa-

346

rebbe limitato a leggere le dichiarazioni rese dagli imputati ai carabinieri ed a trascrivorne con altre parole il contenuto. Se così fosse non avrebbe alcun senso l'avvertimento fatto insistentemente agli interrogati di trovarsi al cospetto di un giudice e di poter dire liberamente, senza paura, la verità; avvertimento che trova la sua ragione d'essere nel sistema invalso di giustificare le ritrattazioni successive adducendo di aver supposto che l'interrogante fosse un commissario di polizia, del che si ha nel processo ampia riprova.

B) Nei motivi d'impugnazione presentati per Terranova Antonino "Cacanova", Mannino Frank, i fratelli Lisciotta, Gaglio Francesco e Badalamenti Nunzio si assume che questo processo sia "un atto solo, con la recitazione pubblica di tre sottufficiali dei carabinieri a suon di musica battuta da Don Pasquale, il marciatore, sulla polle degli accusati" e cotesto immaginifico assunto, variamente dedotto pure nei motivi di gravame presentati per Sciortino Pasquale, per i fratelli Genovese e i fratelli Guerinella, è stato ripreso e sostenuto nella discussione orale dalla maggior parte dei difensori. Onde - accertato che le dichiarazioni di Gaglio "Reversino" e dei "picciotti" non furono frutto di suggestione da parte degli investigatori - si ripropone l'indagine se siano conseguenza di altri mezzi anormali di assunzione, vale a dire di violenza, e fino a qual punto eventualmente questa abbia influito sulla spontaneità delle dichiarazioni stesse.

In questo esame, che si basa soprattutto sulle dichiarazioni degli interessati - poichè i verbalizzanti hanno escluso ogni forma di coazione - non può prescindersi dal-

316

la valutazione delle circostanze di tempo, di luogo, di modo, di contenuto delle allegazioni di violenza, di cui altrove si è fatto cenno (v. da n. 55 a n. 60 e n. 6, 2, 1), le quali in correlazione al "memoriale" del Giuliano, culminarono nel dibattimento di primo grado.

Ma, per cogliere esattamente il valore delle influenze esterne sul comportamento dei soggetti, giova tener presente che il 21 settembre 1947 Salvatore Giuliano attribuì pubblicamente le confessioni degli arrestati al metodo violento della inquisizione (v. n. 61). Costoso interessasse a discreditarne le prove raccolte dalla polizia serbata coevamente all'acquisizione di esse e, se ad un certo momento il Giuliano fu tratto a manifestarle col mezzo della stampa per influire sulla pubblica opinione e per far conoscere in più vasto raggio le sue direttive di condotta, è da ritenere che già prima egli avesse tentato di far giungere agli arrestati, nelle varie carceri, dove erano detenuti, attraverso le misteriose vie di cui poteva disporre, l'ordine - del quale ha fatto cenno il teste Nizza (v. n. 51, C, I, 5) - di non parlare al magistrato e di negare tutto qualora avessero già confessato; ordine che nelle carceri di Palermo fu sicuramente conosciuto ed eseguito.

Anche qui la mafia estendeva il suo cinghio ed il Giuliano aveva i suoi emissari, come appare da quanto scrisse Candela Rosario, inteso "Vuturi", in quel suo "Memoriale" di cui più sopra si è fatto cenno (v. n. 55, II): arrestato il 6 agosto 1946 per vari reati ed associato nelle carceri di Palermo, il Candela fu preavvisato qualche giorno dopo un infermiere che si stava provvedendo per il suo trasferimento alla infermeria perché così voleva "Topino", che era ricoverato in quel reparto, cioè Giuseppe Giuliano,

347

fratello del capo bandito, per vederlo o per salutarlo; la sera dello stesso giorno fu trasferito difatti nella infermeria, dove rimase quarantotto ore, e "l'opino" volle che gli dicesse "a filo e per segno" ciò che aveva dichiarato ai carabinieri dovendo farlo sapere al fratello che desiderava di esserne informato (proc.pen. c. Prevencano G. ed altri, 325 Tris).

Vero che, per emortà o per istinto di difesa, Gaglio Francesco, Russo Giovanni e Cristiano Giuseppe ritrattarono immediatamente, prima di entrare in carcere; ma Di Lorenzo Giuseppe, Sapienza Vincenzo, Trotti Domenico, Tinervia Francesco, Sapienza Giuseppe, Buffa Antonino ritrattarono soltanto dopo che furono associati nelle carceri di Palermo e non già perchè, come pure si è sostenuto, nel carcere si sentissero finalmente al sicuro da temute rappresaglie, dappoichè Tinervia Francesco e Sapienza Giuseppe provenivano dalle carceri di Galtanissetta dove non avevano ritrattato ed il Buffa da quelle di Terracina Imerese, dove, se aveva ritrattato, aveva pure nuovamente confermato la sua confessione (v. n.39, I).

Questo rilievo dimostra ancor più l'incostanza dell'accanto difensivo secondo cui gli inquisiti, che al giudice istruttore, nell'ufficio d'istruzione, hanno confermato le confessioni stragiudiziali, avrebbero sentito in preda al terrore di potersi ritrovare nelle mani della polizia; e toglie ogni contenuto di analogia al caso di Terzo Giovanni, cui i difensori di Mariano Frank, Nicciotta Francesco e Terranova Antonino si sono riferiti nelle loro note di udienza per dare a siffatto racconto verosimiglianza e credibilità.

Terzo Giovanni, rinviato a giudizio della Corte di

Assiso per rispondere di corrotti nel tentato sequestro di Lupo Raimondo e nell'omicidio dello stesso, catturato in Palermo l'11.9.1946, venne assolto dalla Corte di Assise di Bari - cui fu rinviato il giudizio per motivi di sicurezza - con sentenza 17 marzo 1951 per insufficienza di prova. Il Terzo ritrattò la confessione stragiudiziale e la sentenza nota che la ritrattazione "fu assolutamente spontanea e tale da fortemente impressionare. Avvertito l'imputato dal Giudice - così prosegue la sentenza - che si trova dinanzi al giudice istruttore o che può liberamente dire la verità, egli comincia con il confermare in sostanza la dichiarazione resa alla polizia giudiziaria, ma cade in molte contraddizioni che il giudice gli rileva, e allora egli chiede: signor giudice dopo di qu^{dove}ni portano, in carcere o nuovamente in camera di sicurezza?.....avuta assicurazione che sarebbe stato tradotto in carcere l'imputato esclama: allora la verità è questa. E nega ogni sua partecipazione al fatto" (2/4, 465).

Ma, a parte la considerazione che la Corte di Bari non trasse motivo da cotesto atteggiamento del Terzo per dubitare della colpevolezza, non vi è chi non veda come questo grandamento differisca da quello dei "picciotti" che confessarono al giudice istruttore con libera e consapevole volontà; che tradotti nelle carceri di Gallianiscotta e di Termini Imerese tennero ferma per vari giorni la loro confessione in ripetuti confronti; che dopo una prima ritrattazione tornarono a confessare o, ritrattando, fecero ritrattazioni parziali; che solo nel dibattimento si allinearono sulla stessa posizione di difesa ribadita dal Giuliano nel suo "Memorial" (e neanche tutti poichè

349

Risciotta Vincenzo neppure allora fece allusione a violenze) o fecero coro a Di Lorenzo Giuseppe che dette allo scizio ed alle torture il nome ed il volto di un fantastico brigadiere dei carabinieri, "Don l'asquale il mazziatore", di cui nessuno mai aveva fatto parola prima, che senza fondamento si è preteso identificare nell'allora brigadiere Nicola Sganga addetto al servizio di traduzioni dei detenuti.

Ove a tali osservazioni si aggiunga che nessuno degli imputati mostrò al giudice istruttore i segni della violenza patita, nè, entrato in carcere, chiese di essere sottoposto a visita da parte del sanitario - neppure Gaglio "Reversino" che fu messo al cospetto del suo medico curante (v. n. 35, I) - e che Gaglio Antonino e Ruffa Vincenzo, benchè avessero negato, non si dolsero di maltrattamenti prima del dibattimento, si scorgerà agevolmente come i primi giudici siano pervenuti alla fondata conclusione che manca del tutto la prova delle asserite violenze.

Al riguardo essi sottolinearono, che se la durata del fermo di Gaglio "Reversino" e di Di Lorenzo Giuseppe - protrattasi per 35 giorni - fu tale da far sparire nel frattempo le tracce delle pretese scizie, o almeno di alcune di esse, altrettanto non poteva dirsi in relazione a tutti gli altri, trattenuti per un tempo meno lungo, precisamente: 12 giorni Sepienza Vincenzo, Irotti Domenico e Ruffa Vincenzo; 11 giorni Terzanova Antonino, Tinervia Giuseppe e Ruffa Antonino; 9 giorni Tinervia Francesco, Sepienza Giuseppe e Russo Giovanni; 7 giorni Cristiano Giuseppe e Risciotta Vincenzo; 5 giorni Gaglio Antonino; soltanto 4 giorni Russo Giocchino; ed il rilievo è cor-

350

tamento esatto, quanto meno nei confronti dei fermati, per minor tempo.

Nò si opponga, come ancora si è fatto in questa sede, che i primi giudici rifiutarono di acquisire la prova negando ingresso alla perizia medico-legale, chiesta in dibattimento dalla difesa di Gaglio "Reversino" per accertare le gravi scottature sul petto e l'atrofia di un testicolo, protesi esiti delle torture e delle sevizie subite, doppiochè un tale accertamento, compiuto a quattro anni di distanza dai fatti, non avrebbe consentito di precisare il determinismo dei denunciati esiti lesivi e meno ancora di stabilire con certezza il tempo della loro produzione; mentre l'altra capacità mistificatrice del Gaglio e la procezione con cui le sevizie furono specificate (v. n. 43, B, I) non conferiscono credibilità alle allegazioni difensive.

Dettaglio, pertanto, i primi giudici hanno respinto l'istanza di perizia e questa Corte non trova motivo per andare in diverso avviso: è ben strano e sintomatico che il Gaglio "Reversino" abbia atteso il dibattimento per chiedere un'indagine peritale che con evidente utilità avrebbe potuto chiedere subito al giudice istruttore; la verità è che solo il 21 luglio 1948 egli - come si è visto - parlò di percosse, di macchina, di cassetta, di ferito al petto e solo l'11 aprile 1951 si sovvenne della lesione più grave: l'atrofia testicolare.

Tuttavia con ciò la Corte non vuole affermare che le confessioni giudiziali dei "picciotti" siano state raccolte in un clima di normalità: basterebbe ad escluderlo la durata dei fermi che, per la maggior parte dei fermati, si protrasse oltre il limite legale. Questa siste-